



## COMUNE DI SOZZAGO

### DETERMINAZIONE N.74 DEL 31.05.2021

**OGGETTO: Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio nella residenza municipale

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 30/12/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/12/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile.

Ricordato che le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate, regolate dall'articolo 67 del CCNL, si distinguono in:

- a) RISORSE STABILI, disciplinate dall'art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, disciplinate dall'art. 67, comma 3, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento.

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 comma 2: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Ricordato che:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento al fine della determinazione del tetto limite per la costituzione del fondo delle risorse decentrate fino all'anno 2019, fatti salvi gli istituti di incremento introdotti dal CCNL 21/5/2018 Funzioni Locali;

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, ha disposto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il successivo D.P.C.M. 27 aprile 2020, ha chiarito che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 é adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.

Dato atto che per l'anno 2020 non si è registrato un incremento dotazionale, né è previsto un incremento nell'anno 2021 rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018, per cui l'attuale tetto limite del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021 risulta il seguente:

Totale Fondo 2016:	€	8.556,53
Importo annuo € 83,20 per unità (art.67, co.2 lett. a)	€	166,40
Differenza incrementi posizioni economiche (art.67, co.2 lett. b)	€	217,10
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>8.940,03</b>

Dato atto che, per quanto riguarda la parte stabile del Fondo 2021:

- secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, sono confluite in un unico importo consolidato, al netto della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, da corrispondere a carico del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, CCNL 21/5/18; tale importo è stato quantificato in € 8.556,53;
- dall'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018, il Fondo è incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale CCNL in servizio al 31/12/2015, importo quantificato in € 166,40;
- la rideterminazione per incremento stipendiale (differenze tra incrementi a regime delle posizioni economiche rispetto agli incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/5/2018 si quantifica in € 217,10.

Ritenuto di determinare in complessivi € 8.940,03 il Fondo di parte stabile di competenza dell'anno 2021.

Preso atto, congiuntamente con le rappresentanze sindacali, che la parte variabile del fondo per l'anno 2021 risulta negativa per mancanza di voci stipendiali quantificabili e non rientranti nel limite di confronto con il fondo 2016.

Considerato che l'Ente nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 assicurando il contenimento della spesa di personale nel limite della spesa media di personale del triennio 2011-2013.

Dato atto che il Fondo per le risorse decentrate 2021 di parte stabile, definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale ex art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006.

Ritenuto, congiuntamente alle rappresentanze sindacali, di decurtare, ai sensi dell'art.7 comma 4, lettera u) del CCNL 21/05/2018 il fondo decentrato per l'anno 2021 dell'importo di € 1.900,00, destinandolo ad incremento delle risorse stanziato a remunerazione delle indennità di risultato per l'anno 2021, da erogarsi nell'anno 2022.

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

#### DETERMINA

1. Di costituire il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2021 – parte stabile - in € 8.940,03;
2. Di prendere atto che il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2021 – parte variabile è pari a zero.
3. Di determinare, per effetto di quanto sopra, il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2021 in € 8.940,03 al lordo delle decurtazioni.
4. Di stabilire di decurtare il fondo decentrato per l'anno 2021 di € 1.900,00 ai sensi dell'art.7 comma 4, lettera u) del CCNL 21/05/2018.
5. Di determinare, il Fondo decentrato per il personale dipendente del Comune di Sozzago per l'anno 2021 in € 7.040,03 al netto di € 1.900,00 decurtate ai sensi dell'art.7 comma 4, lettera u) del CCNL 21/05/2018.
6. Di rinviare a successivo atto la determinazione della destinazione delle risorse così come costituite.

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dr.ssa Cirigliano Carmen)

---

VISTO di regolarità contabile

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione. Sozzago, li 31.05.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (Dr. Fontana Paolo)